

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

1.1. E' costituita l'Associazione volontaria non lucrativa denominata "iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo", in seguito anche solo "Associazione".

1.2 L'Associazione ha sede in Roma presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane.

1.3 L'Associazione potrà istituire uffici di rappresentanza e/o di corrispondenza nonché sedi secondarie.

ARTICOLO 2 – Oggetto e Scopo

2.1 L'Associazione si ispira alle logiche di Responsabilità sociale e persegue la propria missione, secondo i principi e gli obiettivi della cooperazione a carattere di mutualità, promuovendo la cultura della parità e della sostenibilità ambientale e sociale nonché lo scambio tra le/gli associate/i e le altre realtà del Credito Cooperativo.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo la promozione del contributo delle donne del Credito Cooperativo attraverso l'apporto di solidarietà e cultura tra le associate e gli associati, al fine di rafforzare la presenza femminile nella governance e nella gestione del sistema del Credito Cooperativo e, in linea con la strategia dello stesso, la valorizzazione dell'identità e centralità della persona.

Gli obiettivi dell'Associazione avranno impatti: a livello individuale, in termini di arricchimento professionale e personale; a livello aziendale, in termini di trasferimento di sensibilità, competenze e "best practices" a beneficio della banca ma anche del territorio e delle comunità locali; a livello di sistema, in termini di valorizzazione del contributo delle donne allo sviluppo del Credito Cooperativo.

2.3 L'Associazione si propone di valorizzare l'imprenditorialità ed il protagonismo femminile nell'impresa e nel Credito Cooperativo, promuovendo e sostenendo tutte le iniziative volte a realizzare condizioni di pari opportunità e di valorizzazione delle diversità. In particolare, per la promozione dell'apporto femminile all'interno del Credito Cooperativo, l'Associazione si propone di favorire occasioni di incontro, confronto, formazione e condivisione a beneficio delle associate/i, delle BCC e delle comunità locali.

2.4 Le attività dell'Associazione saranno orientate a:

- 1) valorizzare le risorse e i talenti femminili secondo il principio delle pari opportunità, dell'inclusione, della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- 2) favorire la circolazione delle competenze e delle "best practices";
- 3) formulare proposte a sostegno dell'imprenditorialità femminile;
- 4) collaborare con le diverse componenti del sistema per definire azioni di sensibilizzazione;

- 5) realizzare interventi di formazione e iniziative di mentoring;
- 6) sviluppare relazioni con altre associazioni e istituzioni che perseguano simili obiettivi;
- 7) promuovere ricerche e studi sulla presenza e sul ruolo femminile nel Credito Cooperativo.

2.5 L'Associazione può svolgere, oltre alle attività sopra indicate, altre ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie.

ARTICOLO 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Resta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare lo scioglimento dell'Associazione, secondo le modalità del presente Statuto.

ARTICOLO 4 – Patrimonio

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di iscrizione;
- b) beni mobili o immobili;
- c) donazioni e lasciti.

ARTICOLO 5 – Socie e Soci

5.1 L'adesione è libera ed è rivolta alle persone fisiche e giuridiche.

5.2 La compagine sociale si distingue in:

- a) Socie Fondatrici e Soci Fondatori;
- b) Socie Ordinarie e Soci Ordinari;
- c) Enti Soci Sostenitori;
- d) Socie Onorarie e Soci Onorari.

5.3 Sono Socie Fondatrici e Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione, che partecipano attivamente all'Associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa.

Federkasse è l'ente fondatore e promotore dell'iniziativa.

5.4 Sono Socie Ordinarie e Soci Ordinari le persone fisiche, appartenenti al sistema del Credito Cooperativo, in qualità di Amministratrici, Amministratori, Direttrici, Direttori, Sindache, Sindaci, Dipendenti, Socie, Soci e Clienti di BCC/CR, che desiderano far parte dell'Associazione, riconoscendosi nelle finalità della stessa.

5.5 Sono Enti Soci Sostenitori gli Enti appartenenti al sistema del Credito Cooperativo, che supportano con contributi economici l'attività associativa.

5.6 Sono Socie Onorarie e Soci Onorari le persone fisiche che svolgono ruoli di particolare rilievo e interesse per l'Associazione. Tali Socie e Soci sono esonerate/i dal versamento della quota associativa.

ARTICOLO 6 - Ammissione delle socie e dei soci

6.1 L'ammissione delle Socie e dei Soci è deliberata, su domanda scritta della/del

richiedente, dal Consiglio Direttivo, a proprio insindacabile giudizio, nelle modalità previste dall'art.11.5.

6.2 Il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile delibererà l'ammissione della socia e del socio. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, la stessa s'intenderà respinta.

6.3 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero delle e dei partecipanti all'Associazione stessa.

6.4 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - o a mezzo di PEC - del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso la persona esclusa non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà adire il Collegio delle Sagge/dei Saggi di cui al presente Statuto entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione; in tale caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

6.5 La qualità di Socia o di Socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per il venir meno dei requisiti di appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo, ad esclusione dei casi di quiescenza.

6.6 Lo status di Socia o di Socio non può essere trasmesso a terzi.

ARTICOLO 7 – Quote di Iscrizione e Quote Associative

7.1 Sono quote di iscrizione le quote versate in sede di iscrizione all'Associazione (primo versamento) da Socie e Soci Ordinarie/i ed Enti Soci Sostenitori, le quali verranno destinate a Patrimonio, come previsto dall'art. 4.1 del presente Statuto.

Sono quote associative le quote versate nei rinnovi successivi, da Socie/i Ordinari/i ed Enti Soci Sostenitori, le quali verranno destinate a Conto Economico.

7.2 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima – per la quota di iscrizione e per la quota associativa - da effettuarsi all'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno da parte di chi intenda aderire all'Associazione medesima; in mancanza di tale delibera s'intendono tacitamente prorogati gli importi in vigore nell'esercizio sociale precedente.

7.3 E' facoltà delle Socie e dei Soci dell'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto al versamento delle quote di iscrizione o associative.

7.4 I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 8 – Diritti ed Obblighi delle Socie e dei Soci

8.1 Le Socie Fondatrici e Ordinarie, i Soci Fondatori e Ordinari in regola con il

versamento della quota di esercizio hanno diritto:

- a) di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- b) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- c) a partecipare a tutte le attività sociali.

8.2 Gli Enti Soci Sostenitori hanno diritto di voto in Assemblea, ma non possono essere eletti nelle cariche sociali.

8.3 Sono esonerati dal versamento della quota e non hanno diritto di voto in Assemblea le Socie e i Soci Onorarie/i.

8.4 Le Socie/ I Soci sono animate/i da spirito di lealtà e correttezza verso l'Associazione e ne condividono i valori, enunciati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

ARTICOLO 9 – Organi sociali

9.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio delle/dei Revisore/i Legali dei Conti;
- e) il Collegio delle Sagge/dei Saggi

ARTICOLO 10 – L'Assemblea

10.1 L'Assemblea è composta da tutte e da tutti le e gli aderenti all'Associazione.

10.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea può svolgersi - anche esclusivamente - in audio e/o video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento delle Associate e degli Associati. A tal fine è necessario che:

- sia consentito alla/al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito alla/al Segretaria/o verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito alle/agli intervenute/i di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.3 L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dalla/dal Vice Presidente, in primo luogo la vicaria, o dalla/dal Consigliera/e con la maggiore anzianità di carica.

10.4 L'Assemblea:

- delinea gli indirizzi strategici dell'attività dell'Associazione;
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e della Presidente;
- provvede alla nomina delle/dei Revisore/i Legali dei Conti;
- su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per l'Associazione, di una/un Presidente Onoraria/o al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti alla socia/o prescelta/o. La /Il Presidente Onorario/a eventualmente nominato/a non fa parte del Consiglio Direttivo, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva i Regolamenti che possono disciplinare l'attività dell'Associazione;
- delibera sul bilancio di esercizio, sulla destinazione dell'avanzo di gestione ovvero sulla copertura del disavanzo, nonché sulle relazioni predisposte dal consiglio direttivo e dal collegio delle/dei revisori dei conti;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione qualora se ne manifesti l'opportunità per il miglior conseguimento dello scopo istituzionale e lo scioglimento e la liquidazione, stabilendo la devoluzione del suo patrimonio.

10.5 L'Assemblea è convocata dalla Presidente ogni qualvolta la stessa lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo delle/degli aderenti all'Associazione.

10.6 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o PEC o posta elettronica con conferma di ricevimento, inviate almeno 8 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentate/i tutte/i le/ gli associate/i con diritto di voto, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e delle/dei Revisore/i Legali dei Conti.

10.7 Ogni Socia/Socio che ne ha titolo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle/dei Socie/i aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza ed è valida qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le consigliere e i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà delle Socie e dei Soci aventi diritto di voto mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle e dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti sia in prima che in seconda convocazione.

Per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, richiede il voto favorevole di tre quarti delle

Socie e dei Soci.

10.8 Le associate e gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un'altra associata o da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio delle Revisore/dei Revisori, mediante delega scritta. Ciascun/a Socio/a può ricevere al massimo 5 deleghe, che devono essere conservate tra gli atti sociali.

10.9 La Presidente dell'Assemblea nomina una/un segretaria/o.

10.10 Spetta alla Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dalla Presidente e dalla/dal segretaria/o ed eventualmente dalle scrutatrici o dagli scrutatori. Il verbale è tenuto a cura della Presidente dell'Associazione nella sede sociale e ogni Socia/o ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia, a sue spese.

ARTICOLO 11 – Il Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri.

11.2 Le/I consigliere/i durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina di una/un o più Vice Presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche la/ il vicaria/o.

Il Consiglio può altresì nominare la Consulta delle Presidenti, munita di funzioni consultive e con resa di proposte e pareri non vincolanti, chiamando a farne parte coloro che in passato abbiano rivestito la carica di Presidente dell'Associazione.

11.3 Qualora venga a mancare una/un consigliera/e, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirla/o mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Le Consigliere/ i Consiglieri sostituite/i restano in carica fino alla successiva assemblea.

11.4 Il Consiglio Direttivo nomina una/un Segretaria/o Generale; può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni a un Comitato operativo composto da 3 a 5 consigliere/i, del quale sono componenti di diritto Presidente e Vicepresidente/i. Il comitato si riunisce anche attraverso video o tele conferenza, su convocazione della Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

11.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consigliere/i. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con conferma di ricevimento da inviarsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle/ dei Consigliere/i in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello della Presidente dell'adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale a rigetto. L'adunanza sarà comunque valida anche se non convocata, qualora siano presenti

tutti i membri del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio delle/dei Revisore/i Legali dei Conti

11.6 Le/i Consigliere/i svolgono la propria attività in modo gratuito.

ARTICOLO 12 – La Presidente

12.1. La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed adempie tutte le funzioni che lo statuto non riserva all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, la Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione a membri del Consiglio Direttivo stesso, con idonea procura.

12.2 Alla Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque la Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

12.3 La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

12.4 La Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

12.5 Dopo l'adunanza per il rinnovo delle cariche sociali, la Presidente uscente dovrà partecipare alle successive riunioni del Consiglio Direttivo per la durata di almeno un esercizio sociale al fine di mantenere una continuità d'azione tra l'operato della Presidente uscente e della nuova eletta.

ARTICOLO 13 – Le/I Vice Presidenti

13.1 In caso di assenza o di impedimento, la Presidente è sostituita nelle sue funzioni dalla/dal Vice Presidente e, in caso di più Vice Presidenti, prioritariamente dalla/dal vicaria/o.

Il solo intervento del/della Vice Presidente costituisce per i terzi prova della verificata condizione.

ARTICOLO 14 – La/Il Segretaria/o Generale

14.1 In conformità agli indirizzi di attività e di sviluppo deliberati dagli organi statutari, la/il Segretaria/o Generale provvede all'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e coordina l'attività di organizzazione dell'Associazione. Ha, altresì, la facoltà di compiere tutti gli adempimenti di ordinaria amministrazione all'uopo necessari, con facoltà di esigere e ritirare plichi, lettere anche raccomandate

e assicurate, rilasciare quietanze, controllare, accettare, pagare fatture, e operare con delega su conto correnti esistenti, sempre nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

14.2 Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente alla Presidente.

ARTICOLO 15 – Le/I Revisore/i dei Conti

15.1 Le/I Revisore/i Legali dei Conti sono nominate/i dall'Assemblea in numero che potrà variare da uno a tre indicando in tal caso la/il Presidente, oltre a due revisore/i, legali dei conti supplenti che potranno essere anche non associate/i. Le/I Revisore/i Legali dei Conti durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

15.2 Le/I Revisore/i Legali dei Conti controllano l'amministrazione dell'Associazione; vigilano sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto; curano la tenuta del libro delle adunanze delle/dei Revisore/i Legali dei Conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; nonché danno parere sui bilanci consuntivi.

15.3 Le/I Revisore/i Legali dei Conti svolgono la propria attività in modo gratuito.

ARTICOLO 16 - Il Collegio delle Sagge/dei Saggi

16.1 Il Collegio delle Sagge/dei Saggi è composto da tre (3) membri, nominati dalla Federazione Nazionale BCC e ha il compito di dirimere le eventuali opposizioni alle esclusioni, così come previsto all'art. 6.4 del presente Statuto.

ARTICOLO 17 – Libri dell'Associazione

17.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, delle/i Revisore/i Legali dei Conti, nonché il libro delle e degli aderenti dell'Associazione.

ARTICOLO 18 – Bilancio

18.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Senza ritardo, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 19 – Avanzi di Gestione

19.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.

19.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20 - Scioglimento

20.1 In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 - Controversie

21.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio delle Sagge/ dei Saggi previsto dall'art.16 del presente Statuto.

ARTICOLO 22 – Legge applicabile

22.1 Per quanto non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, in quanto applicabili.

ARTICOLO 23 - Norme Transitorie

23.1. Al fine di allineare l'esercizio sociale all'anno solare, per il solo anno solare 2022, il semestre 1° luglio 2022–31 dicembre 2022 costituirà autonomo esercizio sociale.

23.2. I componenti gli Organi sociali di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da b) ad e) del presente statuto, decadono alla prima assemblea successiva all'approvazione del presente statuto.

Fino a tale data essi continuano a svolgere le funzioni ad essi attribuite dallo statuto vigente alla data della loro nomina.